PERCUDANI
& PARTNERS

DOTT. STEFANO PERCUDANI
DOTT. MARCO PERCUDANI

DOTT. FRANCESCO ANACREONTE
DOTT.SSA ANNA SUMA
DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE

Monza, lì 12.03.2024

A tutti i clienti

Oggetto: Importazioni di beni e detrazione dell'IVA – documentazione necessaria

Gentile Cliente,

a seguito dell'abolizione della bolletta doganale e della contestuale introduzione del "Prospetto di riepilogo contabile" della dichiarazione doganale di import (H1), il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sui beni importati (come disposto dall'art. 19 comma 1 del DPR 633/72) "**sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".**

La succitata norma sulla detrazione dell'IVA, da coordinare con i termini di registrazione delle fatture di acquisto (art. 25 del DPR 633/72), è stata meglio definita dai principi della Corte di Giustizia (causa C-152/02), e dall'Agenzia delle Entrate (circ. n. 1/2018), **secondo cui il diritto alla detrazione può essere esercitato a decorrere dal momento** ("dies a quo") **in cui in capo all'acquirente si verifica la duplice condizione**:

- **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale);**
- **del possesso di una valida fattura (requisito formale).**

Per l'importatore nazionale **diviene**, dunque, **essenziale comprendere in quale momento egli "entra in possesso" del documento che attesta l'avvenuta importazione dei beni (ovverossia del "Prospetto di riepilogo doganale")**.

L'esigibilità dell'imposta, invece, risulta essersi già verificata nel momento stesso in cui l'importazione ha luogo, vale a dire nel momento di accettazione della dichiarazione in Dogana (ciò ai sensi dell'art. 77 par. 2 del Regolamento Ue n. 952/2013 - Cass. n. 25891/2023).

Tornando al requisito del possesso di un valido documento di acquisto (in questo caso di un "valido documento di 'importazione"), si richiamano i primi chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa a seguito della soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), peraltro non del tutto risolutivi:

a) il **documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili**, reso disponibile accedendo al servizio "Gestione documenti - Dichiarazioni doganali" del sito dell'Agenzia delle Dogane (circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 22/2022);
b) **non è possibile avvalersi, per l'esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri**, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 417/2022).

Si è posta quindi la questione se la data a decorrere dalla quale sorge il diritto alla detrazione dell'IVA per i beni importati debba essere individuata al momento nel quale il prospetto di riepilogo è generato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o a quello in cui l'importatore ne prenda effettivamente visione.

Il tema, non esaminato in via ufficiale dall'Amministrazione finanziaria, potrebbe essere ricondotto – in via analogica – alla determinazione del giorno dal quale si ha diritto all'esercizio della detrazione IVA a seguito del possesso di fatture di acquisto "interne", emesse via SdI dal cedente o prestatore nazionale e ricevute sempre via SdI dal cessionario o committente.

In tale contesto vige il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 433608/2022 (sostitutivo del provv. n. 89757/2018), tale per cui, nel caso di esito negativo del recapito della fattura elettronica, la stessa è messa a disposizione del cessionario/committente nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" e può considerarsi ricevuta soltanto quando quest'ultimo ne prende visione.

Seguendo tale principio in via analogica, per le importazioni dunque **il termine a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione verrebbe a coincidere con il momento in cui è generato il prospetto contabile, della cui messa a disposizione l'acquirente nazionale è a conoscenza**, fermo restando che per l'esercizio del diritto alla detrazione è essenziale anche l'annotazione nel registro ex art. 25 del DPR 633/72 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 417/2022 e principio di diritto n. 13/2021).

Ci si riferisce alla data di prima generazione del prospetto (risulta, infatti, che il documento possa essere "scaricato" dal sistema in via ripetuta). **La presa visione del documento si ritiene non possa essere procrastinata arbitrariamente, determinando così un rinvio del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione, con effetti anche sul termine ultimo per esercitare tale diritto** (risposta a interpello n. 435/2023).

Un ulteriore profilo connesso a quanto in esame concerne la corretta conservazione del prospetto di riepilogo contabile, attesa la sua valenza fiscale.

Il prospetto, trasmesso per via elettronica, non rientrerebbe tra quelli sottoposti all'obbligo di conservazione elettronica, per quanto i suoi requisiti, ai sensi del DM 17 giugno 2014, consentano comunque agli importatori di conservare elettronicamente il documento su base volontaria.

Si riporta in calce un estratto del prospetto di riepilogo contabile dal quale è possibile evincere:

"Data di accettazione"	data in cui la dichiarazione doganale viene accettata dall'autorità doganale e rappresenta la data in cui sorge il diritto alla detrazione IVA salvo prima averne preso visione
"Data di generazione"	**data in cui il cessionario prende visione della dichiarazione doganale e rappresenta la data a partire dalla quale è possibile esercitare la detrazione IVA**.
"Liquidazione IVA"	dati da rilevare sul registro acquisti art.25 con riferimento all'imponibile, aliquota e imposta, nonché il campo destinato ad accogliere i riferimenti delle lettere d'intento.

Conclusioni:

Si raccomanda quindi a tutti i clienti importatori di voler accedere alla loro area del sito dell'Agenzia delle Dogane e scaricare il "Prospetto di riepilogo ai fini contabili", reso disponibile accedendo al servizio "Gestione documenti - Dichiarazioni doganali" **e trasmetterlo allo studio per la sua registrazione con le fatture del mese di generazione** (vedi fac-simile allegato).

Porgendo i ns. migliori saluti, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

p. Percudani & Partners

PERCUDANI
& PARTNERS

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione
MRN: ver.
Generato il

Ufficio	*Data svincolo*	
	Data dichiarazione	*Data accettazione*
Importo totale fatturato	*Tasso di cambio*	*Totale articoli*
Riepilogo relative a tutti gli articoli		
Elenco articoli:		
Sono presenti articoli non svincolati		

Rappresentante	*Rappresentante fiscale*	*Importatore*
Elenco fatture		
Condizioni di Consegna		

Liquidazione dazi

Totale dazi

Liquidazione tributi nazionali
Codice Tributo Imponibile Aliquota Importo

Totale tributi

Liquidazione IVA
Codice Tributo Imponibile Aliquota Importo

Totale IVA

lettera di intento numero :

MONZA
Via Locatelli, 1 - 20900
T 039/2351611
F 039/2351616

CINISELLO BALSAMO
Via XXV Aprile, 13 - 20092
T 02/66049240
F 02/66011465

CLUSONE
Via N. Zucchelli, 2 - 24023
T 039/2351611
F 039/2351616

e-mail: info@percudani.it - sito web www.percudani.it